



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00186 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 442/15 S.N.

Roma, 25 aprile 2015

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

c/o la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Via della Mercede, n. 9

00187 ROMA

via email: commissione.accesso@mailbox.governo.it

e, per conoscenza:

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

00184 ROMA

OGGETTO: Memoria sulla richiesta di parere del Questore di Macerata, inoltrata a codesta Commissione con nota n. 680/15/Cat.Mass C1/Gab del 25.03.2015 (Artt. 9 e 10 L. 241/90).

Con riferimento all'oggetto, si produce la documentazione allegata, pervenuta dalla Segreteria Provinciale maceratese di questa Organizzazione Sindacale.

Dalla stessa emerge che il Questore di Macerata si ostina a rifiutare l'ostensione dei documenti per cui è decisione di codesta Commissione 28.10.2014 – 31, sulla base di argomentazioni palesemente infondate in fatto e diritto, come analiticamente fatto emergere dal Segretario Generale Provinciale di Macerata nell'atto di diffida notificato al Questore e a cui ci si riporta integralmente (all. 1 e 2).

Si aggiunge che senza pregio sono le preoccupazioni esternate dal Questore di Macerata sul fatto che l'orientamento di codesta Commissione possa incidere negativamente sull'intera organizzazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Difatti la trasparenza, in tutte le sue manifestazioni, è da intendersi come un valore irrinunciabile ed in continua espansione, tanto a Macerata quanto altrove ed a maggior ragione in un ambito - la Polizia di Stato - in cui l'azione amministrativa dovrebbe essere massimamente trasparente, ed in cui è necessario superare le arcaiche e pericolose resistenze registrate in proposito, a tutto beneficio della legalità interna e dell'efficienza dell'Istituzione.

Basti notare, in proposito, che le Questure italiane, a tutt'oggi, non sono ancora dotate di protocollo informatico (v. atti provenienti dalla Questura di Macerata).

Pertanto si confida che codesta Commissione, chiarito in via pregiudiziale che il Questore di Macerata ha il definitivo dovere giuridico di dar seguito alla decisione n. 31 del 28.10.2014, esprima il richiesto parere nel senso di confermare i principi e l'orientamento già affermati nella decisione anzidetta.

Il Segretario Generale del Co.I.S.P.
Franco Maccari



Questura di Macerata

- Ufficio di Gabinetto -

Nr.735/15/Cat. C5/Gab

Macerata li, 02/04/15

All.2

OGGETTO:Nota Coisp nr.31/15 S.P. con oggetto "Nota della Questura di Macerata prot. n..2582/14/Cat.C5/Gab. del 21.11.2014- Istanza di accesso ai documenti amministrativi per via telematica (artt.22 e ss L.241/90 e art.13 DPR 184/2006) ".

SEGRETERIA PROVINCIALE COISP
nicolalalla@puntopec.it

MACERATA

E. per conoscenza:

AL MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento della P.S.
Segreteria del Dipartimento
Ufficio Relazioni Sindacali

ROMA

AL MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento della P.S.
Segreteria del Dipartimento
Ufficio Analisi, programmi e Documentazione

ROMA

Con riferimento alla nota nr. 31/15 S.P. del 26 marzo u.s. di codesta segreteria provinciale Coisp, inerente la richiesta di accesso ai documenti amministrativi di cui all'oggetto, che si allega, si informa che :

- relativamente alla richiesta di cui al punto 1 ovvero "tutti i documenti ricevuti in risposta alla nota della Questura di Macerata prot. n.2582/14/Cat.C5/Gab del 21.11.2014", si precisa che, come si evince dalla nota di questo Ufficio del 25 marzo 2015 nr. prot.680/15/Cat. Mass.C1, a codesta O.S. inviata nella medesima data, allo stato attuale non è pervenuto alcun riscontro;
- relativamente alla richiesta di cui al punto 2 ovvero "lo scritto o gli scritti difensivi prodotti dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi da codesta Questura nell'ambito del contenzioso concluso con decisione del 28.10.2014-31 ", si rappresenta che, come si evince dalla nota protocollo nr.680/15/Cat. Mass.C1 del 25/03/2015, questo Ufficio

non è stato chiamato in causa sulla decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi del 28.10.2014 e pertanto non ha potuto produrre alcuna memoria.

Si evidenzia che solo successivamente questo Ufficio, venuto a conoscenza il 7 novembre della decisione nr.31 del 28.10.2014 della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, provvedeva a richiedere con nota prot.2582/14/Cat.C5/Gab del 21.11.2014, non trasmessa a codesta O.S., un parere agli Uffici del Ministero, nonché una nuova valutazione di quanto rappresentato, alla luce dei nuovi elementi esposti, da parte della Commissione stessa. Tale nota, seppure in possesso di codesta O.S. in quanto trasmessa come allegato n.2 alla nota prot. Nr. 680/15 del 25.03.2015 di questo ufficio, si trasmette nuovamente a codesta O.S. completa di allegati.

- Quanto, infine alla richiesta di cui al punto 3 ovvero “tutti i documenti comunque collegati e/o facenti parte del procedimento amministrativo di accesso ai documenti amministrativi iniziato con nota Coisp prot.92 S.P. del 2 settembre 2014 “ non risultano ulteriori documenti amministrativi, oltre quelli già oggetto di corrispondenza con codesta segreteria provinciale, inerenti al procedimento amministrativo instaurato con nota Coisp n.92 del 2.09.2014.

IL QUESTORE
(Pojto)

ELENCO ALLEGATI:

1. nota COISP nr. 31/15 S.P. del 26 marzo 2015;
2. nota Ufficio Gabinetto –Questura Macerata - prot.2582/14/Cat.C5/Gab del 21.11.2014.-



Segreteria Provinciale Macerata

Via dei Velini 174

Tel. +39 3313697732

macerata@coisp.it

www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 34/15 S.P.

Macerata, 3 aprile 2015

AL QUESTORE DI MACERATA – Dott. Leucio Porto

e, per quanto compete:

ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

ROMA

e, per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE Co.I.S.P.

ROMA

TRAMITE P.E.C.

OGGETTO: Rif. nota della Questura di Macerata prot. n. 735/15/Cat.5/Gab. del 2.04.2015. **Diffida.**

Fa riferimento alla nota indicata in oggetto, da cui si ricava che la S.V. non ha alcuna intenzione di dar corso all'ostensione dei documenti richiesti da questa O.S. con nota prot. n. 92/14 S.P. del 2 settembre 2014.

La S.V., nella nota in oggetto, ha inserito un passaggio in cui reitera la lagnanza di non essere stato "chiamato in causa" dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nell'ambito del procedimento conclusosi con Decisione 28.10.2014 – 31.

Come Lei sa benissimo, il procedimento amministrativo *de quo* è regolato dalla legge e, più precisamente, dall'art. 25 L. 241/90 e dall'art. 12 DPR 184/06, norme che non prevedono alcuna "chiamata in causa" da parte dell'organo decidente, essendo il contraddittorio instaurato preventivamente alla proposizione del ricorso, a cura del ricorrente. E vi è prova che ciò sia avvenuto, a mezzo pec (v. ricevuta allegata).

Il fatto di non aver "potuto produrre alcuna memoria" non ha quindi fondamento alcuno **semplicemente perché non è vero** e denota la chiara volontà di addurre un defatigante pretesto, apertamente *contra legem*.

Peraltro, ove la S.V. avesse ritenuto a suo tempo di avere validi motivi per non dar seguito alla Decisione della Commissione, avrebbe potuto, con proprio provvedimento confermativo motivato, da emanarsi entro 30 gg dalla notifica della decisione stessa, reiterare il diniego. **Cosa che non ha fatto.**

Pertanto, **non v'è nulla** che possa sospendere la Decisione in argomento, essendo maturato da tempo il silenzio-accoglimento previsto espressamente dalla Legge (art. 25 cit.). Se, viceversa, avesse conosciuto una norma che escludesse l'obbligo ostensivo, per la correttezza che si richiede ad un P.U. della Sua statura ed in virtù del Giuramento che ha prestato, l'avrebbe senz'altro già menzionata, essendosi invece limitato a una surrettizia ricostruzione della vicenda in punto di mero fatto.

Per le esposte ragioni, si ritiene che vi sia prova, che l'omessa ostensione da parte della S.V. sia attuata con coscienza e volontà e che pertanto configuri una condotta di penale rilevanza, in relazione all'art. 328, comma 2 c.p.; conseguentemente, **La invito e diffido** a soddisfare l'istanza ostensiva di questa O.S. prot. n. 92/14 S.P. del 2 settembre 2014 al più presto possibile e comunque entro e non oltre 15 gg dal ricevimento della presente. Trascorso tale termine, senza ulteriori diffide, questa O.S. si riserva di tutelarsi mediante l'impiego di ogni strumento legale posto a tutela dei diritti e degli interessi lesi o esposti a pericolo.

In attesa di cortese urgente riscontro, l'occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE PROVINCIALE

NICOLA LALLA

Da "posta-certificata@cert.interno.it" <posta-certificata@cert.interno.it>

A "nicolalalla@puntopec.it" <nicolalalla@puntopec.it>

Data lunedì 6 ottobre 2014 - 21:03

CONSEGNA: Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 06/10/2014 alle ore 21:03:43 (+0200) il messaggio

"Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi." proveniente da

"nicolalalla@puntopec.it"

ed indirizzato a: "gab.quest.mc@pecps.poliziadistato.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec275.20141006210335.30520.09.1.17@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (4369 Kb)

daticert.xml (1 Kb)

smime.p7s (2 Kb)